



Istituto Professionale "Elsa Morante"



I.P.S.E.O.A. (Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera)

I.P.S.C.S. (Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo)

C.so Umberto I – Villa Cacace 74012 – Crispiano (Ta) – Tel. 099611313 – C.F. 90274470732

pec. tarh08000l@pec.istruzione.it e-mail: tarh08000l@istruzione.it

sito web: www.elsamorantecrispiano.edu.it

codice IPA: UZTXCVTU codice univoco: IM56Y7

Crispiano, 12.09.2023

Agli studenti e alle loro famiglie

Ai Docenti

Ai personale ATA

Bacheca ScuolaNext

Oggetto: Protocolli organizzativi di vigilanza e prevenzione di eventuali episodi di sottrazione indebita di effetti personali

PREMESSA: NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività della VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.

Il CCNL scuola, prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che "il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni" (Cass. Civ. sez. II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

*La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli **artt. 2047, 2048 del Codice Civile** (responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni). Ai sensi dell'art.2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 c.c. dispone "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Tali disposizioni normative si aggiungono a quelle previste*

dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 in termini di obbligo dei lavoratori nell'ambito della prevenzione dei rischi e della sicurezza.

2. Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Occorre precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.
3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale **culpa in educando**, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la responsabilità genitoriale (artt. 147 e 2048 c.c.);
4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo.
Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente intorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico (C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09).
5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **"responsabilità patrimoniale"** dettata dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: "la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi". La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". In tal senso vanno interpretate anche le raccomandazioni e le disposizioni del sottoscritto dell'Assicurazione RCT/Infortuni stipulata dalla scuola.

TANTO PREMESSO,

- vista l'articolazione settimanale ed oraria delle lezioni;
- vista la dislocazione delle classi e la necessità degli spostamenti per la fruizione dei laboratori e degli impianti sportivi;
- viste le norme di sicurezza delineate dai documenti tecnici scientifici;
- visto il piano annuale del personale ATA;
- visto l'art 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone la contitolarità docenti di sostegno;

SI DISPONGONO

i protocolli organizzativi in oggetto.

1. VIGILANZA DURANTE L'INGRESSO DEGLI STUDENTI

- L'orario di ingresso degli studenti è fissato alle 08:10.
- L'entrata degli studenti avviene secondo le disposizioni di seguito riportate:

Plesso Cacace	dall'ingresso principale
Plesso Giovanni XXIII	dall'ingresso principale
Plesso di via Martina Franca	- dall'ingresso principale di via Martina Franca per le classi: 4D (aula n.9) 4A (aula n.10) 4C (aula n. 11) 4B (aula n. 12) 3B (aula n. 13) 4F (aula n.14) 5B (aula n.17) e le classi degli altri plessi che, eventualmente, dovessero avvicinarsi nelle stesse aule
	- dal cancello laterale di via Madonna del Carmine per le classi: 2Ascs (aula n.5) 1A (aula n.6) 4E (aula n. 8) 3A (aula n. 4) 3D (aula n. 3) 5D (aula n. 19) 5A (aula n. 18) 1A art (aula n.7) e le classi degli altri plessi che, eventualmente, dovessero avvicinarsi nelle stesse aule

- Al fine di meglio regolamentare l'ingresso degli studenti all'inizio delle attività, si dispone che presso ciascun ingresso sia presente almeno un collaboratore scolastico, come da ordine di servizio, che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni.
- In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i C.S. sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, immediato avviso ai referenti di plesso, ai collaboratori del dirigente, all'Uff. del personale o al dirigente stesso secondo l'emergenza e la migliore funzionalità per i vari casi.
- In caso di attività/progetti PTOF/PON, percorsi PCTO che prevedono la presenza di **"esperti esterni"**, questi sono tenuti - per la permanenza in Istituto nelle ore/date connesse al relativo incarico da progetto o bando – a vigilare sugli allievi in relazione alla relativa prestazione professionale, nei termini indicati dal presente regolamento.

2. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA

- Tutti i docenti delle ore successive alla prima, che assumono servizio in tali orari, devono trovarsi fuori dalla porta della classe al cambio dell'ora, al suono della campanella.
- I docenti che cambiano classe nelle ore successive all'ora di inizio del servizio devono farlo celermente.

- I collaboratori scolastici in servizio dovranno garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza temporanea degli insegnanti.
- Durante il cambio dell'ora è vietato autorizzare l'uscita del minore dalle classi, palestra, laboratori o altri spazi scolastici. Si procederà ad autorizzare l'uscita, immediatamente dopo.
- Gli studenti, al cambio dell'ora, in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

- L'intervallo per la ricreazione si svolge generalmente all'aperto, nelle aree cortilizie interne, salvo avverse condizioni meteo o disposizioni motivate dei referenti di plesso o dei docenti di classe, secondo la seguente scansione oraria:

Plesso Cacace	- I intervallo - dalle 10:15 alle 10:25
Plesso Giovanni XXIII	- II intervallo - dalle 12:15 alle 12:25
Plesso via Martina Franca	

- L'inizio e il termine della ricreazione sono scanditi da un breve suono di campanella.
- Gli studenti si dirigono verso le aree cortilizie, accompagnati dai docenti in servizio nelle classi.
- L'uscita e il rientro in aula avvengono in maniera scaglionata, dando precedenza alle classi più vicine all'uscita.
- Durante la ricreazione, i docenti devono vigilare sul comportamento e l'incolumità degli studenti, all'interno o all'esterno dell'Istituto, nelle classi di servizio.
- Si raccomanda particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa. In particolare nelle zone esterne all'Istituto è raccomandata una generica vigilanza da parte di tutti i docenti presenti che, liberi dalla vigilanza in classe, si trovassero esternamente e temporaneamente in tali spazi.
- **Durante lo svolgimento della ricreazione all'aperto, è interdetto agli studenti l'accesso alle aule, salvo motivi d'urgenza che, in ogni caso, potrà avvenire solo sotto la stretta sorveglianza di un collaboratore scolastico.**
- L'uso dei distributori di merende e bevande è consentito dalle ore 09:10 alle ore 13:10 (14.10 nei giorni da 7 ore). Il prelievo di bottiglie di acqua è sempre consentito. I collaboratori scolastici vigilano sull'afflusso degli studenti.
- I collaboratori scolastici vigilano – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - il corridoio di competenza, i bagni, le zone interne comuni, segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, all'RSPP, alla squadra ASPP ecc. a seconda delle circostanze) eventuali episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo (*es. richiami sul divieto di fumo, eventuali liti tra allievi, elementi di pericolosità per l'edificio e per le norme sulla sicurezza, giovani estranei all'Istituto scolastico che permangono nelle vicinanze dell'edificio, movimenti "sospetti" tra vari studenti, comportamenti inusuali ecc.*)
- I collaboratori scolastici inoltre, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA/CAMPO SPORTIVO, CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI, LABORATORI e ALTRI LOCALI

- I trasferimenti interni - verso i laboratori, la palestra e altri locali scolastici - devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e silenzioso, sotto la stretta vigilanza dei docenti in servizio nelle classi.
- Durante gli spostamenti di cui al punto precedente, i collaboratori scolastici assicurano la sorveglianza delle zone e spazi comuni a loro affidati.

- I trasferimenti verso il campo sportivo comunale, devono essere svolti in modo ordinato e sollecito. La sorveglianza nel tragitto scuola/campo sportivo e durante la permanenza in tale luogo è affidata al docente di scienze motorie.
- E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale.
- All'uscita dalle aule per recarsi in laboratorio, in palestra o in altri locali, ovvero a ricreazione, non lasciare in aula né sopra i banchi oggetti personali di valore incustoditi. Gli studenti che usufruiscono del bagno per il cambio d'abito dovranno riportare i loro effetti personali in aula, ovvero depositarli nell'apposito spazio che consenta il controllo degli stessi, seguendo le indicazioni dei referenti di plesso.

5. VIGILANZA DURANTE L'USCITA DEGLI STUDENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI

- L'orario di uscita degli studenti è fissato alle 14:10, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; alle ore 15:10, il martedì e il giovedì.
- L'uscita degli studenti avviene secondo le disposizioni di seguito riportate:

Plesso Cacace	dall'ingresso/uscita principale, per le tre classi allocate nelle aule in prossimità di tale uscita
	dall'uscita di emergenza laterale, per le altre due classi allocate nelle aule del corridoio est
Plesso Giovanni XXIII	dall'ingresso/uscita principale
Plesso ITC	- dall'ingresso principale di via Martina Franca per le classi: 4D (aula n.9) 4A (aula n.10) 4C (aula n. 11) 4B (aula n. 12) 3B (aula n. 13) 4F (aula n.14) 5B (aula n.17) e le classi degli altri plessi che, eventualmente, dovessero avvicinarsi nelle stesse aule
	- dal cancello laterale di via Madonna del Carmine per le classi: 2Ascs (aula n.5) 1A (aula n.6) 4E (aula n. 8) 3A (aula n. 4) 3D (aula n. 3) 5D (aula n. 19) 5A (aula n. 18) 1A art (aula n.7) e le classi degli altri plessi che, eventualmente, dovessero avvicinarsi nelle stesse aule

- L'uscita degli studenti avviene in maniera scaglionata, dando precedenza alle classi più vicine all'uscita.
- Al termine delle lezioni, i docenti in servizio all'ultima ora, accompagneranno le classi fino all'uscita.
- Al fine di regolamentare l'uscita dall'edificio scolastico al termine delle attività giornaliere, si dispone che presso ciascuna uscita sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di vigilare e regolare il flusso di uscita degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio in modo ordinato degli studenti nei rispettivi ambiti di servizio fino all'uscita degli stessi dall'edificio scolastico.

6. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO D'ABITO ALL'INIZIO E AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO E LE ATTIVITA' PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE

- Il cambio d'abito si effettua in aula o nell'antibagno, attenendosi alle indicazioni dei docenti referenti di plesso.
- Si raccomanda particolare attenzione durante il cambio d'abito in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina e potrebbero arrecare disturbo alle altre classi. Docenti e collaboratori scolastici vigilano affinché il cambio d'abito avvenga in maniera veloce e ordinata.

- L'istituto non è responsabile della custodia degli effetti personali. Pertanto si invitano gli studenti a non portare a scuola oggetti di valore e/o consistenti somme di denaro e, in ogni caso, a tenerli sempre sotto stretto controllo personale e non lasciarli incustoditi. Gli studenti che utilizzano l'antibagno per il cambio d'abito sono tenuti a depositare i propri effetti personali nell'aula ovvero in apposito spazio, appositamente destinato, che consenta il controllo degli stessi.
- Durante lo svolgimento delle attività di laboratorio e di scienze motorie, è interdetto agli studenti l'accesso alle aule, salvo motivi d'urgenza che, in ogni caso, potrà avvenire solo sotto la stretta sorveglianza di un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

- La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso" (nella fattispecie alunni disabili gravi talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi**, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI.
- **Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi "Piani di evacuazione").**

8. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE E TIROCINI

- **La vigilanza degli allievi durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche, viaggi di istruzione e tirocini formativi in Italia e all'estero, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori**, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n° 291/92 e C.M. 623/96). I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di tale adempimento, all'obbligo di vigilanza sugli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'Art. 2048 del c.c. con l'integrazione di cui all'Art. 61 della Legge 312/80 (limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave).
- In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, anche in relazione all'età degli allievi, adottare ogni idoneo provvedimento e impartire adeguate indicazioni agli allievi stessi e/o alla struttura alberghiera in caso di situazioni potenzialmente pericolose.
- **In caso di partecipazione a tali attività di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al n° di docenti accompagnatori dovuto – un accompagnatore (docente, insegnante di sostegno, educatore sociale) di norma ogni due alunni.**

9. NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE E DEGLI ALLIEVI

- Per tali argomenti si rimanda a quanto contenuto in apposite circolari e alle disposizioni inerenti i Piani di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto. Gli studenti (attraverso adeguata informazione a cura dei docenti), i docenti ed il personale ATA, sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza e da precise disposizioni in merito disposte durante l'anno scolastico a cura del dirigente.
- Per informazioni specifiche e/o chiarimenti inerenti tali disposizioni i docenti ed il personale ATA sono invitati a rivolgersi al RSPP di Istituto, agli addetti alla squadra ASPP, in Vicepresidenza o direttamente al Dirigente Scolastico

10. DIVIETO di FUMO

- Com'è noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), **si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica.** Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile **sia agli allievi** (non importa se minorenni o maggiorenni) **sia a tutto il personale in servizio nella scuola.** Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile **sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo,** con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute affisse in vari spazi comuni dell'edificio scolastico). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. **In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.**

11. INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI E ALTRE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE – PROCEDURE di EMERGENZA

- Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio, di malore e altre situazioni di pericolo di una persona nella scuola, tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.
- **Perciò occorre NON rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso o un collaboratore scolastico prestando la propria collaborazione.**
- Le cassette di pronto soccorso, situate nei vari plessi dell'Istituto, raccolgono il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.
- Il docente presente è tenuto a segnalare l'accaduto utilizzando l'apposito modello presente sul sito WEB della scuola in Documenti/Modulistica verbali/Format Verbale infortunio/malore studente.
- Si raccomanda ai docenti, fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto del RSPP di Istituto, della Presidenza e dell' Uff. di Vicepresidenza) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla cartellonistica presente e alle relative vie di fuga. Si raccomanda altresì, con particolare riferimento per gli allievi delle classi prime, di sperimentare con gli allievi, in modo civile e d'ordinato, tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola. Occorre inoltre, per le discipline che prevedono attività laboratoriali, illustrare agli allievi le procedure e le attenzioni per un uso consapevole e corretto degli strumenti di laboratorio, illustrando loro il relativo regolamento ed il significato della cartellonistica e relativi DPI, da parte degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti tecnici.

12. DISPOSIZIONI PER EVITARE SOTTRAZIONI INDEBITE DI EFFETTI PERSONALI

Per evitare il verificarsi di tali spiacevoli episodi si invitano gli studenti e tutto il personale docente ed ATA a rispettare, seguire ed applicare rigorosamente le seguenti direttive, consapevoli che esse si rendono necessarie per tutelare la sicurezza di tutti:

1. non portare a scuola oggetti di valore e/o consistenti somme di denaro e, in ogni caso, tenerli sempre sotto stretto controllo personale e non lasciarli incustoditi;
2. segnalare immediatamente a un insegnante o a un collaboratore scolastico la presenza di persone ritenute estranee nella Scuola o nelle adiacenze dell'Istituto, affinché si provveda, dopo i necessari accertamenti, all'immediato allontanamento delle stesse secondo procedure già note ai collaboratori scolastici;
3. all'uscita dalle aule per recarsi in laboratorio, in palestra o in altri locali, ovvero a ricreazione, non lasciare in aula né sopra i banchi oggetti personali di valore incustoditi. Gli studenti che usufruiscono del bagno per il cambio d'abito dovranno riportare i loro effetti personali in aula, ovvero depositarli nell'apposito spazio che consenta il controllo degli stessi, seguendo le indicazioni dei referenti di plesso, fermo restando quanto raccomandato al punto 1);
4. si raccomanda agli insegnanti di non fare uscire gli allievi dalle loro classi durante le lezioni in modo incontrollato (ad esempio al termine di una prova scritta ecc.), ma di consentire eventualmente tali uscite a singoli studenti secondo le ordinarie procedure. Si chiede inoltre di limitare il libero spostamento degli allievi, monitorando attentamente le richieste di uscita momentanea;
5. durante lo svolgimento delle attività di laboratorio, della ricreazione all'aperto e delle lezioni pratiche di scienze motorie, è interdetto agli studenti l'accesso alle aule, salvo motivi d'urgenza che, in ogni caso, potrà avvenire sotto la stretta sorveglianza di un collaboratore scolastico.

13. DOVERI DEGLI STUDENTI (Sezione estratta dal regolamento di Istituto)

- A scuola e durante le attività extra-scolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, stages e esperienze di alternanza scuola-lavoro), gli studenti sono tenuti ad un comportamento dignitoso ed improntato alla massima correttezza.
- Gli allievi collaborano con i docenti al migliore svolgimento delle attività didattiche, recando con loro i materiali ed i sussidi necessari, eseguendo con regolarità e diligenza i compiti loro assegnati e rispettando i tempi di consegna, le cui modalità sono state previamente concordate.
- In nessun caso è ammessa l'uscita non autorizzata dall'Istituto.
- Durante il cambio degli insegnanti, gli allievi devono restare in aula e mantenersi un comportamento corretto, evitando in ogni caso di recare disturbo alle altre classi.
- Gli alunni devono presentarsi a scuola con vestiti in ordine e abbigliati in modo decoroso.
- Durante le ore di lezione non è consentito fare uso di telefoni cellulari, Ipad, Ipod, radio, apparecchi per riprese ed altri congegni simili, salvo autorizzazione dei docenti per finalità didattiche. I comportamenti contrari saranno oggetto di sanzione.
- Gli studenti sono tenuti al rispetto ed alla cura degli arredi, delle apparecchiature, degli strumenti e dei beni della scuola. In caso di danneggiamento, dovuto a colpa, a dolo o a comportamento superficiale, il responsabile, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale, è tenuto al risarcimento. Il docente che rileva il fatto o al quale esso venga riferito ne darà immediata comunicazione alla dirigenza tramite apposito modulo.
- Gli studenti sono tenuti alla custodia dei beni personali. L'Istituto non risponde della loro perdita o sottrazione.
- Durante le lezioni in aula, i ragazzi non possono né mangiare né bere. E' tollerata soltanto la possibilità di bere acqua.

Per ogni approfondimento si rimanda alle norme e alle disposizioni contenute nel regolamento di Istituto ed in particolare nel regolamento di vigilanza degli allievi (allegato) e connesse responsabilità a riguardo a cura del

personale della scuola ed a specifiche responsabilità dei docenti e del dirigente connesse alla qualifica di “pubblico ufficiale”.

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei genitori sulle loro responsabilità educative verso i figli minori (art. 147 del c.c.), responsabilità che si sostanzia attraverso insegnamenti adeguati per educare il minore ad una corretta vita di relazione e di convivenza civile.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Patianna

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)